

VIOLENZE ALLE DONNE

ALCUNE NORME DI RIFERIMENTO:

Art. 571 CP- Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina;

Art. 572 CP- Maltrattamenti in famiglia;

Art. 609 bis e seguenti- (legge 66/96)

L. 269/68 contro lo sfruttamento dei minori.

Gli Ordini di Protezione

Titolo XI: DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

- **Capo I: DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO**
 - Art. 556 Bigamia
 - Art. 557 Prescrizione del reato
 - Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
 - Art. 559 Adulterio
 - Art. 560 Concubinato
 - Art. 561 Casi di non punibilità'. Circostanza attenuante
 - Art. 562 Pena accessoria e sanzione civile
 - Art. 563 Estinzione del reato
- **Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE**
 - Art. 564 Incesto
 - Art. 565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
- **Capo III: DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA**
 - Art. 566 Supposizione o soppressione di stato
 - Art. 567 Alterazione di stato
 - Art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
 - Art. 569 Pena accessoria
- **Capo IV: DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE**
 - 1.4.1 Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
 - 1.4.2 Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
 - 1.4.3 Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
 - 1.4.4 Art. 573 Sottrazione consensuale di minorenni

DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (1). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge. (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573 Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine. Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.

Art. 574 Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.

Lesione personale (articolo 582 del Codice penale)

«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, a eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

LA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

La legge n. 66/1996 ha introdotto importanti modifiche nelle precedenti disposizioni in tema di violenza sessuale...

L'originaria legge sulla violenza sessuale, rientrava tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

L'attuale art. 609 bis, introdotto appunto dalla legge n.66/1996, recita:

" Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona

L'approvazione definitiva della legge n.66/1996, ha introdotto delle importanti novità rispetto alle precedenti norme in tema di violenza sessuale. Esse riguardano:

a) la nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale. Questa modifica tende a soddisfare l'esigenza di riconoscere ai delitti di violenza sessuale una collocazione ritenuta più aderente all'evoluzione dei tempi, in linea con la natura di delitti che offendono, in primo luogo la persona e la libertà individuale, più che l'interesse collettivo della moralità pubblica e del buon costume.

b) L'unificazione delle fattispecie di "violenza carnale" e di "atti di libidine violenti" nella nuova figura di reato "violenza sessuale" che le comprende entrambe

c) Introduzione della nuova fattispecie di "violenza sessuale di gruppo"

d) Introduzione di una fattispecie che incrimina il compimento di atti sessuali, violenti o abusivi, nei confronti dei minori

e) La corruzione di minorenni

f) Previsione di una tutela della riservatezza della vittima, dove si configura come delitto la divulgazione di generalità o immagini della vittima di violenza sessuale (anche se maggiorenne).

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

g) L'aumento sensibile delle pene: reclusione da 5 a 10 anni anziché da 3 a 10 anni e l'introduzione di circostanze aggravanti: da 6 a 12 anni se la violenza è contro un minore di 14 anni (minore di 16 se il fatto è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo, un educatore). Se la persona non ha compiuto i 10 anni, la pena sale da 7 a 14 anni.

Per quanto riguarda le norme di natura strettamente processuale:

a) Il termine utile per sporgere querela è stato protratto fino a 6 mesi. Questo per permettere alla vittima di riprendersi dallo shock subito e consentire più tempo per decidere se l'intraprendere l'azione penale. Si procede d'ufficio nei casi che coinvolgono minori o uno stato di incapacità

b) Irrevocabilità della querela, per cercare di impedire la ricattabilità della vittima

c) Tutela del minore, con eliminazione dell'interrogatorio in aula. I processi per violenza si svolgeranno a porte aperte ma la persona offesa può richiedere il procedimento a porte chiuse. Specifica previsione dell'incidente probatorio

d) Possibilità di disporre con le modalità di perizia accertamenti sanitari sull'autore della violenza al fine di individuare malattie sessualmente trasmissibili

La nuova legge, purtroppo, non ha risolto le difficoltà e gli ostacoli culturali con cui le donne ancora oggi si trovano a lottare quando subiscono e decidono di denunciare la violenza, ma ha comunque costituito una difficile conquista, fortemente voluta e ottenuta dai movimenti e associazioni femminili, dove gli atti, spesso "astratti" e "condizionati" di emancipazione della donna e della sua liberazione trovano, in questo caso, un riscontro oggettivo

Legge n. 66 del 15 Febbraio 1996: "Norme contro la violenza sessuale" (e successive modifiche ed integrazioni)

QUAL È LA FINALITÀ DI QUESTA LEGGE E A CHI SI RIVOLGE?

La legge 66/96 ha introdotto nel nostro Codice Penale una serie di articoli (dal 609 bis al 609 nonies) che offre maggiori tutele a chiunque abbia subito una violenza sessuale. L'art. 609 bis **stabilisce che si ha violenza sessuale ogni qual volta l'atto venga commesso contro la volontà di una persona e che ciò possa avvenire non solo con l'uso della violenza ma anche con la minaccia, con l'inganno o con l'abuso di una condizione di potere o di incapacità a reagire della vittima.** Il reato può essere commesso anche da più individui - come previsto dall'art. 609 octies - e in tal caso rappresenta nel nostro ordinamento una forma autonoma e più grave di reato, la violenza sessuale di gruppo. La più importante novità introdotta da questa legge **riguarda la difesa dei minori in casi di violenza o di abuso sessuale.**

Il legislatore, infatti, all'art. 609 quater ha previsto che quando un adulto compie un atto sessuale con un minore, anche con il suo consenso, si applica la stessa pena prevista per il reato di violenza sessuale (deve trattarsi di un minore di 14 anni o, quando vi è un rapporto di parentela o affidamento - ad es. un genitore, uno zio, un insegnante, etc. - di un minore di 16 anni).

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

Questa ipotesi di reato comporta una pena maggiore se l'atto sessuale ha coinvolto un minore di 10 anni, mentre non è punibile il minore che abbia compiuto atti sessuali con altro minore se ha già compiuto 13 anni e la differenza di età tra i due non è superiore a 3 anni.

COSA DEVE FARE CHI HA SUBITO UNA VIOLENZA SESSUALE PER OTTENERE GIUSTIZIA?

Chi ha subito una violenza sessuale deve presentare una **denuncia**/querela alla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello del luogo dove ha la residenza o il domicilio, oppure sporgere direttamente **denuncia** presso un commissariato di Polizia o una Stazione dei Carabinieri.

NOTA BENE: LA DENUNCIA/QUERELA DEVE ESSERE FATTA ENTRO SEI MESI DALLA COMMISSIONE DEL REATO ED È IRREVOCABILE.

Si procederà d'ufficio, invece, quando la violenza sessuale è commessa da un pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni oppure per il reato di violenza sessuale nei confronti di un minore. In quest'ultimo caso - come previsto dall'art. 609 decies - il procuratore della Repubblica informa il Tribunale per i minorenni affinché sia assicurata al minore l'**assistenza affettiva e psicologica necessaria per affrontare il giudizio e per superare il trauma subito**.

La **legge 66/96**, inoltre, prevede misure che mirano a difendere la privacy e la sensibilità del minore vittima di violenza sessuale. In particolare, con l'introduzione del comma 5 bis nell'art. 398 del codice di procedura penale si è stabilito che, **nel caso in cui il minore debba testimoniare o rilasciare dichiarazioni, il giudice scelga le modalità e il luogo che ritiene più opportuni (ad es. la casa del minore)**. Mediante l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 472 del codice di procedura penale, inoltre, **l'udienza cui deve prendere parte la vittima minorenni si svolge sempre a porte chiuse**.

QUAL È LA PENA PREVISTA PER CHI COMMITTE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE?

Chiunque commette un reato di violenza sessuale è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

La pena è aumentata da 6 a 12 anni nei casi previsti dall'art. 609 ter e da 7 a 14 anni quando la vittima del reato ha meno di 10 anni.

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

E' prevista, inoltre, la condanna alla reclusione da 6 a 12 anni in caso di violenza sessuale di gruppo.

SUGGERIMENTI ED ASPETTI OPERATIVI:

SUGGERIMENTI:

VITA DI DONNA

COSA FARE NEL CASO DI VIOLENZA SESSUALE

Non Lavatevi, potreste cancellare le prove, correte invece presso uno dei seguenti servizi (la scelta può dipendere dalla vicinanza o altre valutazioni):

- un centro anti violenza ;
- presso un ospedale per essere visitate in un reparto di ostetricia e ginecologia (alcuni potrebbero inviarvi al servizio di medicina legale, se non avete bisogno di soccorso medico);
- dal vostro ginecologo di fiducia (controllando prima la sua disponibilità a svolgere la procedura necessaria);
- presso le associazioni di tutela e assistenza alla donna (meglio se con un servizio ginecologico per essere visitate da un medico).

Verrete visitate e nell'occasione si provvederà a:

- prelevare il muco vaginale per accertare la presenza di sperma, infezioni e DNA del violentatore;
- eseguire altri prelievi es. unghie, ano ecc.
- effettuare un prelievo di sangue;
(Nessuno di questi prelievi è obbligatorio, vengono fatti nel vostro interesse ma se non ve la sentite potete rifiutarvi. Ricordate che potreste desiderare di effettuare la denuncia in seguito, che i prelievi verranno utilizzati solo con la vostra autorizzazione e che accettare l'esecuzione degli stessi è per voi solo una garanzia in più.)
- prescrivere le terapie ritenute necessarie;
- rilasciare una prognosi con l'indicazione dei giorni necessari alla guarigione.

Importantissimo:

Ricordatevi di chiedere che vengano descritte esattamente sul referto le vostre lesioni: i graffi, i morsi, i lividi e gli altri segni di violenza che avete. Chiedete di essere esaminate in

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

piena luce su tutto il corpo, se ve la sentite, e chiedete che lo faccia il medico alla presenza di un altro operatore sanitario.

Non vi accontentate, se ce la fate in un momento così difficile, di un referto generico "ecchimosi diffuse".

Ricordate che in sede giudiziaria l'aspetto e la sede delle lesioni sono molto importanti, soprattutto se, come accade molto spesso, la difesa sostiene che eravate d'accordo.

Chiedete, se li avete, che vengano descritti **esattamente, i lividi nell'interno cosce** che sono legati alla divaricazione forzata delle gambe, e che non possono essere confusi con i lividi di un rapporto sessuale fra consenzienti.

(Clemente Puccini. Istituzioni di Medicina Legale. Ambrosiana Milano editrice, 1998)

Se ne sentite il bisogno potrete ottenere un recapito per avere un supporto psicologico e/o legale (a quest'ultimo scopo le associazioni di difesa della donna sono le più fornite e preparate).

A questo punto sta a voi decidere se recarvi in un posto di polizia per fare una denuncia. **In questo caso il referto rilasciatovi è necessario.**

All'interno dei Centri Antiviolenza troverete l'appoggio e il supporto necessario e chi vi accompagna al posto di polizia. Non tutti i posti di polizia hanno personale addestrato per questa evenienza.

Non abbiate timore di denunciare alle autorità il reato!!!!

La violenza sessuale è un reato contro la persona che non può essere giustificato in nessun caso; chi né è vittima ha il diritto di essere tutelato nelle sedi opportune.

Quindi:

- nessuna vergogna o senso di corresponsabilità nell'episodio.
- La donna (e qualsiasi persona a prescindere dal sesso) ha il diritto di dire di NO! In qualunque momento

SUGGERIMENTI:

VITA DI DONNA

LA DENUNCIA DI VIOLENZA SESSUALE

La premessa importante a questi consigli è che per quanto sconvolta, per quanto sofferente, la donna deve ricordare che **lei stessa è il corpo del reato.**

Quello che fa nelle prime ore è determinante in sede giudiziaria; è necessario che si **rechi in ospedale il prima possibile**; non deve lavarsi o cambiarsi d'abito, ma recarsi nella struttura ospedaliera esattamente nelle condizioni in cui sta.

Se la violenza è avvenuta per via vaginale, i segni dopo 24 ore scompaiono a meno che la vittima non sia una bambina o una donna in stato di avanzata menopausa.

Giunta in ospedale alla donna verrà assegnato un **codice verde**, a meno che non abbia gravissime lesioni. Nel corso della visita, dopo aver esposto brevemente i fatti (non è il

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

medico che deve accertare la verità, è sufficiente dire ciò che sarà utile al referto), è importante che venga effettuata una osservazione minuziosa e particolare. Se la violenza è stata per via vaginale, non sarà facile riscontrare lesioni, anche se è passato poco tempo (vedi Kusterman, congresso SIGO 2007); sarà pertanto necessario richiedere che l'esame venga effettuato con il colposcopio (è uno strumento che ingrandisce e permette di trovare le microesioni da attrito).

Se la violenza è stata per via anale i segni saranno maggiormente visibili (in ogni caso l'utilizzo del colposcopio consentirà una maggiore precisione).

Per quello che riguarda la mancanza di flogosi il giorno dopo l'elasticità dell'organo nella donna adulta è tale che questi segni possono essere riscontrati solo in donne precedentemente vergini, o bambine o donne in menopausa.

Anche in assenza di lubrificazione da eccitazione, come è nel caso dello stupro, le normali secrezioni cervicali garantiscono il mantenimento di umidità necessaria alla mucosa.

La vagina inoltre non presenta sfinteri e la muscolatura circostante non ha una forza tale da consentire un attrito che rechi lesioni visibili a distanza.

L'attribuzione del codice verde è perfettamente normale in caso di stupro. Il codice non viene infatti assegnato in base alla gravità morale o penale dell'evento, ma in base alle condizioni di criticità dei segni vitali.

E' evidente che una donna che ha subito uno stupro passa dopo un politraumatizzato della strada o dopo un sospetto infarto, se non presenta lesioni che mettono in pericolo di vita, **ma questo non può in nessun modo essere ritenuto un modo di valutare l'accaduto.**

E' necessario che vengano effettuati i prelievi microbiologici per le infezioni, ma anche che venga tenuto da parte del materiale per eventuali ricerche del DNA. Bisogna chiedere di grattare con un bastoncino sotto le unghie, e che venga conservato quello che è stato raccolto così. L'ispezione deve essere effettuata su tutto il corpo. Lividi, graffi, escoriazioni devono essere descritti accuratamente, per quello che riguarda la grandezza e la posizione.

Alcuni lividi possono evidenziarsi meglio nelle ore successive, in questo caso è necessario tornare e far redigere un nuovo referto . Si rammenta che i lividi dell'interno cosce sono legati alla divaricazione forzata delle medesime. Corrispondono il più delle volte ai polpastrelli, e sono una delle prove della violenza carnale (Clemente Puccini. Istituzioni di Medicina Legale. Ambrosiana Milano editrice, 1998).

Se vi sono state percosse, sarà utile far effettuare la palpazione nei punti del corpo colpiti; ci possono essere delle lesioni interne non visibili e che al momento non si evidenziano, soprattutto se il corpo è stato scosso e la donna è stata buttata in terra.

CONTENUTI DI UNA DENUNCIA DI REATO **(ARTICOLO 331 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)**

- **ESPOSIZIONE DEI FATTI ESSENZIALI DEL REATO**
- **ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI**
- **GENERALITÀ DI CHI È INDICATO COME REO**
- **GENERALITÀ DELLA PERSONA O DELLE PERSONE OFFESE DAL REATO**
- **GENERALITÀ DI EVENTUALI TESTIMONI**

Circostanze aggravanti **(articolo 585 del Codice penale)**

«Agli effetti della legge penale, per armi si intendono:

- 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;**
- 2. tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.**

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti»

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

APPUNTI E NOTE DELLE LEZIONI CORSO SERVIZIO SOCIALE FORENSE

DELL' AVV. PROF. MANLIO MEROLLA

DOCENTE DI CRIMINOLOGIA APPLICATA

PER ESCLUSIVO SCOPO
DIDATTICO

Created by eDocPrinter PDF Pro!!